



Regolamento della XVII Assemblea nazionale

nel caso in cui possa essere svolta in presenza

Capitolo Primo

PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

Art. 1

Alla XVII Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto, così come definito nella delibera del Consiglio nazionale approvata l'8 novembre 2020 (*in conformità all'art. 26, comma 1 dello Statuto e art. 18 del Regolamento nazionale di attuazione*):

- a) i rappresentanti delle Associazioni diocesane;
- b) i membri in carica del Consiglio nazionale;
- c) il segretario diocesano del MSAC e del MLAC che ha ottenuto più voti dai rispettivi Congressi diocesani;
- d) i rappresentanti dei Movimenti in numero di 5 per la FUCI incluso il Presidente membro del Consiglio nazionale di AC, in numero di 5 per il MEIC incluso il Presidente membro del Consiglio nazionale di AC e in numero di 5 per il MIEAC incluso il Presidente membro del Consiglio nazionale di AC, designati a norma dell'accordo deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 16-17 ottobre 2004, in conformità all'art. 38 dello Statuto;
- e) i rappresentanti in numero di 3 per la GIOC incluso il Presidente componente del Consiglio nazionale di AC, designati a norma della delibera del Consiglio nazionale del 15 ottobre 2016.

Vi partecipano inoltre i candidati al Consiglio nazionale presentati dai Consigli regionali, non presenti ad altro titolo, i segretari nazionali del MSAC e MLAC eletti e non ratificati, i vice segretari nazionali del MSAC e MLAC e un sacerdote assistente per ogni regione

Art. 2

Il numero dei rappresentanti all'Assemblea nazionale per ciascuna Associazione diocesana viene desunto dalla situazione numerica che si ricava dagli elenchi degli aderenti dell'Associazione stessa, depositati presso la Segreteria generale attraverso il software Dalì, come risultano al 30 settembre 2020, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta dell'8 novembre 2020.

Art. 3

I nomi dei rappresentanti all'Assemblea nazionale devono essere comunicati dalle Associazioni diocesane alla Segreteria generale dell'ACI entro il 13 marzo 2021, mediante gli appositi moduli che la Segreteria generale potrà predisporre sul sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it>, o inviati con posta elettronica. Nei moduli dovrà essere chiaramente indicato, accanto al nome di ogni rappresentante, il settore, l'articolazione o il movimento di appartenenza che andrà a rappresentare (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR, MSAC e MLAC)

Art. 4

I rappresentanti di quelle Associazioni diocesane che non abbiano trasmesso i moduli entro il termine prestabilito, possono essere ammessi al voto su giudizio inappellabile della Commissione per la verifica dei poteri, e comunque dietro presentazione dello stralcio di verbale firmato dal Presidente diocesano da cui risulti la loro elezione.

Nel caso che l'Assemblea diocesana non abbia avuto luogo, ha diritto di voto il solo Presidente diocesano; non hanno tuttavia questo diritto i Presidenti diocesani nominati nel triennio 2014-2017.

Art. 5

La sostituzione di rappresentanti dell'Associazione diocesana, il cui nome sia già stato comunicato alla Segreteria generale, può avvenire entro il 28 aprile 2021 mediante comunicazione con apposito modulo scaricabile dal sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it> o inviato per posta elettronica. Dopo tale data sarà possibile sostituire i rappresentanti presentando direttamente alla Commissione per la verifica dei poteri l'apposito modulo scaricabile dal sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it>. Tale sostituzione è ammessa soltanto in caso di malattia o di altro grave

impedimento; comunque la motivazione va esplicitamente indicata sulla delega. Il delegato deve appartenere alla stessa articolazione o movimento di cui fa parte il rappresentante che sostituisce. Non è ammessa la sostituzione di un numero di rappresentanti superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna Associazione diocesana.

Non possono essere concesse deleghe a persone già elette come membri dell'Assemblea nazionale. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto.

Art. 6

Spetta alla Segreteria generale:

- esaminare i moduli provenienti dalle Associazioni diocesane contenenti lo stralcio di verbale dell'Assemblea diocesana relativo all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale, e accertarne la validità;
- controllare che il numero dei rappresentanti di ogni Associazione diocesana corrisponda a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta dell'8 novembre 2020;
- verificare, con l'ausilio del "Centro Adesioni", che i delegati all'Assemblea con diritto di voto siano aderenti all'ACI ad esclusione dei rappresentanti dei movimenti esterni.

Art. 7

I Delegati regionali devono far pervenire alla Segreteria generale il verbale di elezione entro il 10 aprile 2021. Dopo tale data il verbale va presentato alla Commissione per la verifica dei poteri.

Capitolo Secondo

PRESIDENZA E UFFICI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente nazionale dell'ACI. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza di cui egli propone la elezione all'Assemblea. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da altri 4 membri scelti fra i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto. Il Presidente nazionale dell'ACI propone all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario dell'Assemblea.

Art. 9

L'Assemblea è validamente costituita quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei suoi membri, calcolati sulla base delle comunicazioni della presenza degli aventi diritto pervenute entro le ore 21,00 del 30 aprile 2021.

Art. 10

Compito della Presidenza dell'assemblea è di:

- aprire, chiudere e regolare i lavori secondo le norme di cui al capitolo terzo;
- proclamare le deliberazioni approvate;
- proporre all'Assemblea l'elezione dell'Ufficio di segreteria, della Commissione per la verifica dei poteri che si trasforma successivamente in Commissione elettorale, della Commissione per il Documento assembleare.

Art. 11

Spetta all'Ufficio di segreteria (composto da 5 persone elette dall'Assemblea nel suo ambito su proposta della Presidenza) verbalizzare per esteso gli atti dell'Assemblea.

Art. 12

La Commissione per la verifica dei poteri (eletta dall'Assemblea nazionale su proposta della Presidenza) è composta da 11 membri soci di AC, affiancati dai dipendenti del Centro nazionale che operano al terminale. Essa prende le sue decisioni a maggioranza. Tali decisioni sono inappellabili. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e i due Segretari della Commissione.

Essa opera dalle ore 18.30 del 30 aprile alle ore 14.00 del 1 maggio 2021. Dalle ore 15.00 del 1 maggio 2021 assume le funzioni di Commissione elettorale.

Art. 13

Spetta alla Commissione per la verifica dei poteri:

- consegnare al Presidente diocesano o ad un suo delegato, gli appositi tesserini che comprovino il diritto al voto dei rappresentanti della propria diocesi: tali tesserini devono essere registrati secondo una numerazione progressiva;
- decidere, secondo i criteri fissati dall'art. 4, sulle richieste di ammissione al voto dei rappresentanti di quelle Associazioni diocesane che non avessero trasmesso in tempo utile i nominativi, o che avessero ricevuto regolare delega (cfr l'art. 5) per sostituire rappresentanti eletti dall'Assemblea diocesana;
- compilare un elenco generale ufficiale degli aventi diritto al voto a disposizione dei partecipanti all'Assemblea; in questo elenco devono essere segnati, a fianco di ciascun nome, la diocesi di provenienza, l'eventuale incarico in ACI, l'articolazione, il movimento o il settore che rappresenta (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR, Movimento Studenti, Movimento Lavoratori, FUCI, MEIC, MIEAC e GIOC);
- decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
- raccogliere le candidature per l'elezione del Consiglio nazionale dell'ACI e dichiarare la eleggibilità dei candidati, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto;
- compilare le liste dei candidati ed affiggerle nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.

Art. 14

La Commissione elettorale ha l'incarico di:

- regolare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali secondo le norme di cui al capitolo quinto;
- approntare le schede per le operazioni di votazione secondo le norme dell'art. 27 del Regolamento assembleare;
- decidere su tutti i reclami presentati dai membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- conservare il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio nazionale dell'ACI.

Essa opera dalle ore 15.00 del 1 maggio 2021 fino al termine dello scrutinio

Art. 15

Gli 11 membri della Commissione elettorale formano i seggi elettorali, ciascuno dei quali è composto da un membro, affiancato da un dipendente del Centro nazionale che opera al terminale. Il Presidente della Commissione funge da Presidente dei seggi.

Art. 16

La Commissione per il Documento assembleare (eletta dall'Assemblea nazionale su proposta della Presidenza) è composta da 12 membri soci di AC.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e i due Segretari della Commissione.

Essa opera dalle ore 18.30 del 30 aprile alle ore 13.00 del 2 maggio 2021.

Art. 17

Spetta alla Commissione per il Documento assembleare:

- predisporre la proposta definitiva di Documento assembleare che contiene le linee programmatiche valide fino alla prossima Assemblea nazionale;
- presentare in Assemblea, il 1 maggio 2021, la proposta di Documento assembleare;
- raccogliere le indicazioni emerse dal dibattito assembleare, le osservazioni e gli emendamenti scritti, valutando la loro ammissibilità al voto assembleare, che perverranno entro le ore 18.30 del 1 maggio 2021;
- stilare la proposta di Documento assembleare da porre in votazione in Assemblea.

Capitolo Terzo

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Art. 18

I lavori dell'assemblea si svolgono secondo il programma approvato dal Consiglio Nazionale, nella seduta dell'8 novembre 2020.

I documenti approvati dai Consigli regionali (*cfr art. 35*) vanno presentati alla Commissione per il Documento assembleare entro le ore 18.30 del 30 aprile 2021.

Art. 19

Le richieste di intervento nel dibattito che segue la relazione del Presidente nazionale – mediante apposita scheda preparata dall'Ufficio di segreteria – sono raccolte e numerate dall'ufficio di Presidenza. Gli interventi si succedono secondo l'ordine delle iscrizioni. La Presidenza ha la facoltà di stabilire per gli interventi un tempo massimo di durata. Osservazioni ed emendamenti alla proposta di Documento assembleare possono essere presentati alla Commissione per il Documento assembleare, entro le ore 18.30 del 1 maggio 2021. Gli emendamenti devono essere corredati dalle firme di almeno 40 rappresentanti. Ciascun rappresentante può firmare fino ad un massimo di 5 emendamenti. Le osservazioni sono esaminate e valutate dalla Commissione per il Documento assembleare che ne terrà conto per la stesura definitiva della proposta di documento finale da porre in votazione. Gli emendamenti sono esaminati dalla Commissione per il Documento assembleare ai fini della loro ammissibilità al voto in Assemblea. La Commissione per il Documento Assembleare provvede ad unificare gli emendamenti tra loro simili. Il Documento assembleare viene posto in votazione per singoli commi. Gli emendamenti vengono illustrati da un relatore; fa seguito un intervento contrario all'emendamento e poi si procede alla votazione dell'emendamento stesso. Gli interventi possono avere una durata massima di 3 minuti. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Successivamente alla votazione di tutti gli emendamenti, relativi ad un comma del Documento assembleare, l'intero comma viene posto in votazione integrato con le modifiche relative agli emendamenti approvati. La votazione avviene per alzata di mano o altro strumento idoneo. Viene approvato il testo che ottiene la maggioranza semplice dei votanti. Nel corso della votazione non sono ammesse ulteriori richieste di emendamento. I testi approvati vengono trasmessi al Consiglio nazionale eletto il quale ne cura la pubblicazione previa opportuna formale revisione.

Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 si svolgono le votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale.

Art. 20

Al termine dell'assemblea ha luogo la proclamazione degli eletti in Consiglio nazionale

Art. 21

Salvo che per le questioni procedurali, per la cui votazione non è richiesta una maggioranza qualificata, le votazioni dei documenti e le votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei votanti in Assemblea.

Capitolo Quarto

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 22

Per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale dell'ACI, la Commissione per la verifica dei poteri, raccolte le proposte di candidatura, verifica la eleggibilità dei candidati (*ai sensi dell'art. 12, comma 1, 2, 3 e dell'art. 19, comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto e della delibera del Consiglio nazionale del 16 maggio 2020 relativa all'età dei candidati per il Settore Giovani*) e procede alla compilazione di 3 liste: una per i candidati degli Adulti; una per i candidati dei Giovani; una per i candidati dei rappresentanti dell'ACR. Le tre liste vengono affisse, prima dell'inizio delle votazioni, nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.

Accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la data di nascita, la diocesi di provenienza e l'eventuale incarico ricoperto in ACI. Ad eccezione del Presidente nazionale, decadono dall'incarico di membri dell'Ufficio di presidenza, nonché della Commissione elettorale, coloro per i quali sia stata presentata proposta di candidatura.

Art. 23

Le liste comprendono tutte le candidature presentate alla Commissione per la verifica dei poteri nei seguenti termini:

- entro le ore 19.00 del giorno 30 aprile 2021 per le candidature formulate dai Consigli regionali;
- entro le ore 10.00 del giorno 1 maggio 2021 per le candidature presentate con le firme dei membri dell'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta del 19 ottobre 2019.

La proposta di candidatura per ogni lista deve essere corredata della firma di almeno 50 delegati dell'Assemblea.

Accanto alle firme dei presentatori deve essere indicato il numero che contrassegna il loro tesserino di membri dell'Assemblea. Ciascun membro dell'Assemblea può sottoscrivere una sola candidatura per ogni lista.

Il primo firmatario dovrà presentare un breve profilo del candidato, compilando un fac-simile disponibile presso la Commissione per la verifica dei poteri o scaricabile dal sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it>

L'elenco dei profili è disponibile presso i seggi in cui si svolgono le operazioni di voto.

Art. 24

Le candidature proposte dai Consigli regionali (fino ad un massimo di 2) per ciascuna lista (Adulti, Giovani, rappresentanti ACR), devono essere deliberate dai Consigli elettivi. Tali candidature devono riguardare soci delle Associazioni diocesane della regione proponente.

Le candidature stesse vanno presentate alla Commissione per la verifica dei poteri, corredate dal verbale della seduta in cui sono state deliberate, sottoscritto dal Delegato regionale e dal segretario verbalizzante.

Art. 25

Il Delegato regionale deve presentare un breve profilo dei candidati della propria regione compilando un fac-simile disponibile presso la Commissione per la verifica dei poteri o scaricabile dal sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it>.

Sarà possibile inviare anche un video di presentazione dei candidati. L'elenco dei profili è disponibile presso i seggi in cui si svolgono le operazioni di voto.

Capitolo Quinto

OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 26

In preparazione delle operazioni elettorali, vengono allestite dalla Commissione elettorale:

a) le schede elettorali.

Tali schede sono di tre tipi di colore diverso: una per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Adulti, una seconda per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dei Giovani; la terza, per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dell'ACR;

b) le cabine per votare;

c) le urne per le schede elettorali;

d) i registri per lo spoglio delle schede.

Art. 27

Ciascun elettore partecipa, ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna lista e può esprimere con voto diretto, non delegabile, fino a quattro preferenze per ognuna di esse (*art. 19, comma 5 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto*).

Art. 28

I seggi elettorali vengono aperti dalle ore 15.00 alle ore 22.00 del 1 maggio 2021.

Art. 29

Ciascun elettore consegna al seggio il proprio tesserino elettorale; tutti i tesserini sono conservati ed allegati agli atti del seggio stesso.

Art. 30

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio toglie i sigilli all'urna ed inizia lo scrutinio delle schede. Le schede devono essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio.

Art. 31

Terminato da parte dei seggi lo scrutinio delle schede, la Commissione elettorale si riunisce per effettuare il conteggio complessivo dei risultati delle votazioni. Stabiliti i risultati, viene steso un processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dai Segretari della Commissione elettorale.

Art. 32

Risultano eletti nel Consiglio nazionale dell'ACI, per ciascuna delle tre liste (Adulti, Giovani, rappresentanti ACR), le 3 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne e i 3 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli uomini, mentre il 7° sarà quello che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei 6 già eletti. Nel caso non fosse possibile designare l'ultimo eletto di ciascuna lista essendoci due o più candidati a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età dei medesimi candidati.

Art. 33

Compilato il processo verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale, il giorno 2 maggio 2021, proclama tali risultati alla Assemblea.

Capitolo Sesto

CONSIGLI REGIONALI

Art. 34

Convocazione e svolgimento della seduta

Nel periodo dal 6 al 21 marzo 2021 il Delegato regionale uscente convoca il Consiglio regionale elettivo, dopo avere concordato con la Delegazione regionale il relativo ordine del giorno, secondo le norme regolamentari vigenti (*cfr art. 31 dello Statuto, cap. 4 del Regolamento nazionale di attuazione e rispettivi regolamenti del collegamento regionale*).

All'ordine del giorno del Consiglio regionale saranno posti, in armonia con quanto previsto dal cammino assembleare (elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale), anche i seguenti argomenti:

- formulazione delle candidature regionali per il rinnovo del Consiglio nazionale;
- approvazione di un eventuale documento come contributo del Consiglio regionale al documento preparatorio dell'Assemblea nazionale;
- approfondimento dei temi assembleari.

Per la validità della seduta del Consiglio regionale si farà riferimento a quanto stabilito all'art. 26, comma 4 del Regolamento nazionale di attuazione.

Art. 35

Iter deliberativo per la formulazione delle candidature regionali in conformità alla delibera approvata dal Consiglio nazionale nella seduta del 19 ottobre 2019:

- il Delegato regionale nella lettera di convocazione del Consiglio regionale – in cui è inserito all'ordine del giorno l'argomento della formulazione delle candidature – chiederà ai Presidenti diocesani se e quali candidature le rispettive Associazioni diocesane intendano presentare nelle tre liste per la elezione del nuovo Consiglio nazionale;
- i Consigli diocesani potranno proporre al Consiglio regionale, tra i soci della diocesi di appartenenza, una candidatura per ciascuna lista da presentare per la elezione in Consiglio nazionale attraverso una votazione a scrutinio segreto (*art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione*). Sarà cura di ogni Associazione diocesana assicurarsi della disponibilità delle persone indicate. Ogni membro del Consiglio diocesano esprimerà per ogni lista il proprio voto sulle candidature indicando su schede distinte, una sola preferenza per lista. Risulterà eletto come candidato, colui che avrà riportato il maggior numero di voti, e a condizione che abbia raggiunto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti;
- i Presidenti diocesani comunicheranno per iscritto al Delegato regionale tali candidature e consegneranno allo stesso, prima della riunione del Consiglio regionale, copia del verbale della relativa votazione da parte del rispettivo Consiglio diocesano;
- il Consiglio regionale delibera sulle candidature con votazione a scrutinio segreto (*art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione*). Ogni membro del Consiglio regionale esprimerà il proprio voto sulle candidature, indicando,

su schede distinte, una sola preferenza per lista. Risulteranno eletti i candidati, due per ciascuna lista, che avranno riportato il maggior numero di voti, a condizione che abbiano raggiunto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti.

Capitolo Settimo

NORME TRANSITORIE

Art. 36

Nel caso in cui la normativa impedisca lo spostamento da alcune regioni, sarà consentita ai delegati delle diocesi di quella regione la partecipazione ai lavori dell'assemblea attraverso gli strumenti telematici.

Nel caso in cui la normativa definisca un numero massimo di persone in presenza inferiore a quello dei membri dell'Assemblea, ogni diocesi parteciperà in presenza con il proprio presidente o con un delegato indicato dal Consiglio diocesano, mentre gli altri delegati parteciperanno attraverso gli strumenti telematici. Verrà, a tal fine, redatto un apposito regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Il presente Regolamento ha valore nel caso in cui le condizioni sanitarie del Paese permettano lo svolgimento della XVII Assemblea nazionale in presenza. In caso diverso, la Presidenza nazionale sottoporrà al Consiglio nazionale, anche via posta elettronica, le modifiche che si renderà necessario adottare a seconda delle modalità in cui potrà essere svolta l'Assemblea e i Consigli regionali elettivi, ferme restando le indicazioni relative alla formulazione delle candidature approvate in occasione dei Consigli regionali elettivi.

Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta dell'8 novembre 2020